SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1197-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo in oggetto — che modifica la Convenzione del 1969 tra l'Italia e il Giappone sulle doppie imposizioni — realizza innanzitutto il necessario adeguamento della normativa convenzionale alle modifiche introdotte nel nostro ordinamento dalla riforma tributaria del 1974.

Esso presenta, inoltre, un contenuto più favorevole al nostro Paese rispetto all'accordo precedente in quanto consente, in ordine alla eliminazione della doppia imposizione, l'adozione del sistema del *tax-credit* per il quale l'Italia, nel calcolare le imposte sul reddito di un proprio residente, può includere nella base imponibile anche elementi di reddito che siano tassabili in Giappone, detraendo, però, dalle imposte così calcolate quella pagata in quel Paese, secondo la quota attribuibile ai suddetti elementi di redditi, in base al sistema tributario vigente.

La Commissione affari esteri, in considerazione dei vantaggi che sicuramente l'Italia trarrà in questo Protocollo, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica.

BONIVER, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.